



---

TESTI APPROVATI

---

**P9\_TA(2024)0299**

**Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2023)0533 – C9-0338/2023 – 2023/0323(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0533),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0338/2023),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 gennaio 2024<sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del 31 gennaio 2024<sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0156/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C, C/2024/2101, 26.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/2101/oj>.

<sup>2</sup> GU C, C/2024/1980, 18.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/1980/oj>.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi o dalla legge.

#### *Emendamento*

(2) Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi o dalla legge, ***nonostante la fornitura del bene o la prestazione del servizio.***

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 3

#### *Testo della Commissione*

(3) I ritardi di pagamento incidono direttamente sulla liquidità e sulla prevedibilità dei flussi di cassa, aumentando in tal modo il fabbisogno di capitale di esercizio e compromettendo ***l'accesso al finanziamento esterno da parte di un'impresa.*** Ciò si ripercuote sulla competitività, ***riduce la produttività,*** provoca licenziamenti, aumenta la probabilità di insolvenza e di fallimento e costituisce un importante ostacolo alla crescita. Gli effetti deleteri dei ritardi di pagamento sono avvertiti lungo le catene di approvvigionamento, in quanto i ritardi di pagamento si ripercuotono spesso sui fornitori. Le piccole e medie imprese (PMI), che fanno affidamento su flussi di cassa regolari e prevedibili, sono colpite gravemente da tali conseguenze negative. I ritardi di pagamento rappresentano pertanto un problema per l'economia dell'Unione a causa delle loro ripercussioni economiche e sociali negative.

#### *Emendamento*

(3) I ritardi di pagamento ***e i pagamenti differiti oltre i termini stabiliti dalla legge*** incidono direttamente sulla liquidità e sulla prevedibilità dei flussi di cassa, aumentando in tal modo il fabbisogno di capitale di esercizio e compromettendo ***la redditività nel caso in cui il creditore abbia bisogno di ottenere un finanziamento esterno a causa del ritardo nei pagamenti.*** Ciò si ripercuote sulla competitività, provoca licenziamenti, aumenta la probabilità di insolvenza e di fallimento e costituisce un importante ostacolo alla crescita, ***considerando anche che l'inflazione riduce nel tempo il valore reale dei crediti.*** Gli effetti deleteri dei ritardi di pagamento sono avvertiti lungo le catene di approvvigionamento, in quanto i ritardi di pagamento si ripercuotono spesso sui fornitori. Le piccole e medie imprese (PMI) ***e in particolare le microimprese,*** che fanno affidamento su flussi di cassa regolari e prevedibili, sono colpite

gravemente da tali conseguenze negative. I ritardi di pagamento rappresentano pertanto un problema per l'economia dell'Unione a causa delle loro ripercussioni economiche e sociali negative. ***Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile.***

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 6

##### *Testo della Commissione*

(6) La direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>40</sup> stabilisce norme per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Nel 2019 il Parlamento europeo ha evidenziato che tale direttiva presentava diverse carenze. La strategia per le PMI per un'Europa sostenibile<sup>41</sup> e digitale invitava a garantire un contesto "senza ritardi di pagamento" e a rafforzare l'applicazione della direttiva 2011/7/UE. Nel 2021 il parere formulato dalla piattaforma "Fit for Future" ha messo in evidenza la presenza di problemi critici nell'attuazione di detta direttiva. Le principali carenze individuate nelle suddette iniziative riguardano: l'ambiguità delle disposizioni richiamanti il concetto di "gravemente iniquo" in merito alle scadenze di pagamento nelle transazioni tra imprese (B2B), alle prassi di pagamento sleali e alle scadenze per le procedure di accettazione e di verifica; il risarcimento forfettario; l'asimmetria tra le transazioni G2B e B2B per quanto riguarda le norme relative ai termini di pagamento; la mancanza di un termine massimo di pagamento per le transazioni commerciali nelle transazioni B2B; la mancanza di monitoraggio del rispetto e dell'applicazione delle norme; l'assenza di strumenti per contrastare le asimmetrie

##### *Emendamento*

(6) La direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>40</sup> stabilisce norme per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Nel 2019 il Parlamento europeo ha evidenziato che tale direttiva presentava diverse carenze. La strategia per le PMI per un'Europa sostenibile<sup>41</sup> e digitale invitava a garantire un contesto "senza ritardi di pagamento" e a rafforzare l'applicazione della direttiva 2011/7/UE. Nel 2021 il parere formulato dalla piattaforma "Fit for Future" ha messo in evidenza la presenza di problemi critici nell'attuazione di detta direttiva. Le principali carenze individuate nelle suddette iniziative riguardano: l'ambiguità delle disposizioni richiamanti il concetto di "gravemente iniquo" in merito alle scadenze di pagamento nelle transazioni tra imprese (B2B), alle prassi di pagamento sleali e alle scadenze per le procedure di accettazione e di verifica; il risarcimento forfettario; l'asimmetria tra le transazioni G2B e B2B per quanto riguarda le norme relative ai termini di pagamento; ***le asimmetrie nel potere contrattuale tra debitori di grandi dimensioni e più potenti e piccoli creditori***; la mancanza di un termine massimo di pagamento per le transazioni commerciali nelle transazioni B2B; la mancanza di monitoraggio del

informativa, nonché di strumenti per consentire ai creditori di agire contro i debitori e la mancanza di sinergie con il quadro degli appalti pubblici.

rispetto e dell'applicazione delle norme; l'assenza di strumenti per contrastare le asimmetrie informative; nonché di strumenti per consentire ai creditori di agire contro i debitori e la mancanza di sinergie con il quadro degli appalti pubblici.

---

<sup>40</sup> Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1).

---

<sup>40</sup> Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1).

<sup>41</sup> COM (2020) 103 final.

<sup>41</sup> COM (2020) 103 final.

## **Emendamento 92**

### **Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 bis) La diversità culturale è sancita dall'articolo 167 TFUE e deve essere tutelata e i settori economici culturali presentano caratteristiche specifiche, in particolare la lentezza del ricambio nel settore del libro.***

## **Emendamento 4**

### **Proposta di regolamento Considerando 10**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(10) Le transazioni con i consumatori, i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento dei danni, ivi compresi i pagamenti delle compagnie di assicurazione, e gli obblighi di pagamento che possono essere annullati, posticipati o costituire oggetto di deroga nell'ambito di procedure concorsuali o di procedure di ristrutturazione, tra cui le procedure di ristrutturazione preventiva di cui alla direttiva (UE) 2019/1023<sup>42</sup> del

(10) Le transazioni con i consumatori, i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento dei danni e gli obblighi di pagamento che possono essere annullati, posticipati o costituire oggetto di deroga nell'ambito di procedure concorsuali o di procedure di ristrutturazione, tra cui le procedure di ristrutturazione preventiva di cui alla direttiva (UE) 2019/1023<sup>42</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero essere

Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. ***Tuttavia, i pagamenti effettuati per adempiere agli obblighi derivanti dai contratti assicurativi dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento. In particolare, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento i pagamenti effettuati nell'ambito delle transazioni tra compagnie assicurative e imprese in cambio della consegna di beni o della prestazione di servizi dietro compenso, incluso come compenso ad altri terzi.***

---

<sup>42</sup> Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).

---

<sup>42</sup> Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale finanziariamente attraente per i debitori grazie ai bassi livelli dei tassi d'interesse di mora applicati o alla loro assenza, oppure alla lentezza delle procedure di ricorso. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia nulla e priva di effetto, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Di conseguenza i periodi di pagamento contrattuali dovrebbero essere limitati a 30 giorni di calendario sia per le transazioni

#### *Emendamento*

(11) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale finanziariamente attraente per i debitori grazie ai bassi livelli dei tassi d'interesse di mora applicati o alla loro assenza, oppure alla lentezza delle procedure di ricorso. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia nulla e priva di effetto, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Di conseguenza i periodi di pagamento contrattuali dovrebbero essere limitati a 30 giorni di calendario sia per le transazioni

B2B sia per le transazioni G2B, nelle quali l'amministrazione pubblica costituisce la parte debitrice.

B2B sia per le transazioni G2B, nelle quali l'amministrazione pubblica costituisce la parte debitrice. ***Questo cambiamento è altresì necessario per limitare il cosiddetto "fattore paura" di cui soffrono le micro e le piccole imprese quando hanno un credito con aziende più grandi e che porta spesso tali creditori ad accettare ritardi di pagamento più lunghi di quanto avrebbero auspicato a fronte della promessa di attività future. Nel contempo, è opportuno concedere maggiore flessibilità alle imprese affinché possano beneficiare della libertà contrattuale e negoziare un periodo di pagamento più lungo fino a 60 giorni di calendario. Tale periodo di pagamento esteso dovrebbe essere possibile quando è reciprocamente vantaggioso per il creditore e il debitore. Anche la fatturazione elettronica può essere uno strumento utile nell'abbreviare il periodo di pagamento, dal momento che aiuterebbe i creditori a dimostrare la data di ricezione della fattura in caso di dubbi o di controversie.***

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 bis) In tale contesto, è necessario riconoscere l'esistenza di determinati modelli commerciali e pratiche industriali nel settore del commercio al dettaglio, che mirano a mantenere termini di pagamento leggermente più lunghi. Poiché tali pratiche riflettono una bassa rotazione e la stagionalità di alcune categorie di prodotti, nonché cicli operativi unici di alcuni beni culturali di lento smercio, quali giocattoli, gioielli, attrezzature sportive o libri, e sono reciprocamente vantaggiose per i creditori e i debitori, è auspicabile concedere una flessibilità limitata in materia, in modo che le parti***

*contraenti possano beneficiare di un periodo di pagamento fino a 120 giorni di calendario.*

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) Le procedure di accettazione o di verifica per l'accertamento della conformità delle merci fornite o dei servizi prestati agli obblighi contrattuali, nonché la verifica della correttezza e della conformità della fattura sono spesso utilizzate per ritardare intenzionalmente il periodo di pagamento. Il loro inserimento nel contratto dovrebbe essere pertanto giustificato oggettivamente dalla particolare natura del contratto in questione o da alcune sue caratteristiche<sup>43</sup>. Dovrebbe essere quindi possibile prevedere tale procedura di verifica o di accettazione in un contratto soltanto quando ciò sia previsto nel diritto nazionale, ove necessario, data la natura specifica delle merci o dei servizi. Al fine di evitare che la procedura di accettazione o di verifica sia utilizzata per prolungare il periodo di pagamento, il contratto dovrebbe descrivere chiaramente i dettagli di tale procedura, ivi compresa la durata. Per lo stesso motivo il debitore dovrebbe avviare la procedura di verifica o di accettazione immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale, indipendentemente dal fatto che il creditore abbia emesso una fattura o una richiesta di pagamento equivalente. Al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno stabilire la durata massima di una procedura di accettazione o di verifica.

#### *Emendamento*

(12) Le procedure di accettazione o di verifica per l'accertamento della conformità delle merci fornite o dei servizi prestati agli obblighi contrattuali, nonché la verifica della correttezza e della conformità della fattura sono ***strumenti molto utili in molte transazioni commerciali, in particolare per tutelare gli interessi del venditore ed evitare inutili contenziosi tra le parti. Il presente regolamento non intende limitare l'uso di tali strumenti. Tuttavia, tali procedure sono*** spesso utilizzate per ritardare intenzionalmente il periodo di pagamento. ***Nel contesto dell'istituzione del periodo di pagamento,*** il loro inserimento nel contratto dovrebbe essere pertanto giustificato oggettivamente dalla particolare natura del contratto in questione o da alcune sue caratteristiche<sup>43</sup>. Dovrebbe essere quindi possibile prevedere tale procedura di verifica o di accettazione in un contratto soltanto quando ciò sia previsto nel diritto nazionale, ove necessario, data la natura specifica delle merci o dei servizi. Al fine di evitare che la procedura di accettazione o di verifica sia utilizzata per prolungare il periodo di pagamento, il contratto dovrebbe descrivere chiaramente i dettagli di tale procedura, ivi compresa la durata. Per lo stesso motivo il debitore dovrebbe avviare la procedura di verifica o di accettazione immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale, indipendentemente dal fatto che il creditore abbia emesso una fattura o una richiesta di pagamento equivalente. Al fine di non

pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno stabilire la durata massima di una procedura di accettazione o di verifica ***per l'istituzione del periodo di pagamento.***

---

<sup>43</sup> Sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia SAU/Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León (GU C 53 del 15.2.2021, pag. 19), C-585/20, ECLI:EU:C:2022:806, punto 53.

---

<sup>43</sup> Sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia SAU/Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León (GU C 53 del 15.2.2021, pag. 19), C-585/20, ECLI:EU:C:2022:806, punto 53.

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) Un risarcimento equo dei creditori, relativo alle spese di recupero sostenute a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tali spese dovrebbero includere il recupero dei costi amministrativi e il risarcimento dei costi interni sostenuti a causa del ritardo di pagamento e dovrebbero cumularsi agli interessi di mora per ogni transazione commerciale pagata in ritardo, come stabilito dalla Corte di giustizia<sup>48</sup>. L'importo minimo forfettario del risarcimento delle spese di recupero dovrebbe essere determinato, fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali l'autorità giurisdizionale nazionale può concedere al creditore un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento del debitore.

---

<sup>48</sup> Sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia SAU/Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, C-585/20, ECLI:EU:C:2022:806.

## Emendamento 9

#### *Emendamento*

(18) Un risarcimento equo dei creditori, relativo alle spese di recupero sostenute a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tali spese dovrebbero includere il recupero dei costi amministrativi e il risarcimento dei costi interni sostenuti a causa del ritardo di pagamento, ***dovrebbero essere adeguate al valore della fattura*** e dovrebbero cumularsi agli interessi di mora per ogni transazione commerciale pagata in ritardo, come stabilito dalla Corte di giustizia<sup>48</sup>. L'importo minimo forfettario del risarcimento delle spese di recupero dovrebbe essere determinato, fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali l'autorità giurisdizionale nazionale può concedere al creditore un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento del debitore.

---

<sup>48</sup> Sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia SAU/Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, C-585/20, ECLI:EU:C:2022:806.

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 18 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(18 bis)** *Il presente regolamento difende la libertà contrattuale e l'attuazione dell'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali concernente la libertà d'impresa. A tal fine, esso lascia alle parti contraenti la scelta delle relazioni contrattuali, nonché il tipo di contratto e le relative modalità. La scelta dei diversi tipi di contratti, compresi i contratti di spedizione, in cui la fattura è emessa in un momento concordato dopo la consegna delle merci, non è soggetta ad alcuna restrizione. Nel caso di contratti di spedizione o di altri tipi analoghi di contratti, i termini specificati nel presente regolamento dovrebbero essere applicabili dopo il ricevimento della fattura. Poiché il presente regolamento pone l'accento sul periodo di pagamento dopo l'emissione della fattura, contribuendo in tal modo al miglioramento della cultura dei pagamenti nel suo complesso, e si limita a garantire che gli accordi sul periodo di pagamento non abusino della libertà contrattuale a danno del creditore, le parti dovrebbero poter beneficiare della libertà contrattuale e scegliere il tipo di accordo che preferiscono;*

**Emendamento 10**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 21**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(21) L'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore dovrebbe essere evitato. Di conseguenza, una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al termine di pagamento, al pagamento o al tasso di interesse di mora o al risarcimento delle spese di recupero, che prolunga la

(21) L'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore dovrebbe essere evitato. Di conseguenza, una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al termine di pagamento, al pagamento o al tasso di interesse di mora o al risarcimento delle spese di recupero, che prolunga la

durata della procedura di verifica o di accettazione o *ritarda o* impedisce *intenzionalmente* il momento dell'invio della fattura, non è conforme al presente regolamento e dovrebbe essere nulla e priva di effetti.

durata della procedura di verifica o di accettazione o impedisce il momento dell'invio della fattura, non è conforme al presente regolamento e dovrebbe essere nulla e priva di effetti *e in ogni caso proibita. Analogamente, dovrebbero essere vietate anche alcune pratiche che comportano un abuso della libertà contrattuale a danno del creditore. Il debitore non dovrebbe impedire o limitare la possibilità di effettuare cessioni di crediti a terzi o di ricorrere a un ordine esecutivo emesso da un giudice.*

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento

#### Considerando 22

##### *Testo della Commissione*

(22) Per incrementare gli sforzi volti a evitare l'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore, le organizzazioni ufficialmente riconosciute come rappresentanti dei creditori o le organizzazioni che hanno un legittimo interesse a rappresentare le imprese dovrebbero poter agire dinanzi alle autorità giurisdizionali o agli organismi amministrativi nazionali al fine di evitare i ritardi di pagamento.

##### *Emendamento*

(22) Per incrementare gli sforzi volti a evitare l'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore, le organizzazioni ufficialmente riconosciute come rappresentanti dei creditori o le organizzazioni che hanno un legittimo interesse a rappresentare le imprese dovrebbero poter agire dinanzi alle autorità giurisdizionali o agli organismi amministrativi nazionali al fine di evitare i ritardi di pagamento *e di porre fine a clausole contrattuali e prassi nulle e prive di effetti.*

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento

#### Considerando 23

##### *Testo della Commissione*

(23) Onde garantire il completo pagamento dell'importo dovuto è importante assicurare che il venditore conservi il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente

##### *Emendamento*

(23) Onde garantire il completo pagamento dell'importo dovuto è importante assicurare che il venditore conservi il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente

concordata una riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci.

concordata una riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci. ***Per tenere conto delle specificità di taluni beni caratterizzati da una rotazione lenta, i venditori possono utilizzare la riserva di proprietà anche per concedere un credito ai loro acquirenti in modo che rimanga coerente con il presente regolamento, ad esempio nelle vendite su commissione.***

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Considerando 24**

#### *Testo della Commissione*

(24) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento è importante prevedere la trasparenza per quanto riguarda i diritti e gli obblighi in esso stabiliti. Onde assicurare l'applicazione dei giusti tassi di interesse è importante che essi siano pubblicati dagli Stati membri e dalla Commissione.

#### *Emendamento*

(24) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento è importante prevedere la trasparenza per quanto riguarda i diritti e gli obblighi in esso stabiliti. Onde assicurare l'applicazione dei giusti tassi di interesse è importante che essi siano pubblicati dagli Stati membri e dalla Commissione. ***Per contribuire al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero aumentare la consapevolezza delle imprese sui rimedi per i ritardi di pagamento attraverso pubblicazioni e campagne e dovrebbero favorire la diffusione di buone pratiche.***

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Considerando 25**

#### *Testo della Commissione*

(25) Le sanzioni per il pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di ricorso rapide ed efficaci per il creditore. Dovrebbero pertanto essere disponibili per tutti i creditori stabiliti nell'Unione opportune procedure di recupero di crediti

#### *Emendamento*

(25) Le sanzioni per il pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di ricorso rapide ed efficaci per il creditore. Dovrebbero pertanto essere disponibili per tutti i creditori stabiliti nell'Unione opportune procedure di recupero di crediti

non contestati.

non contestati, **conformemente al principio di non discriminazione di cui all'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).**

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 26

#### *Testo della Commissione*

(26) Per agevolare e garantire il rispetto del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero designare autorità incaricate della sua applicazione, che svolgano i propri obblighi e compiti in maniera obiettiva ed equa e assicurino pari trattamento alle imprese private e alle amministrazioni pubbliche. Tali autorità di contrasto dovrebbero effettuare indagini di propria iniziativa, agire in risposta alle denunce e avere il potere, tra l'altro, di imporre sanzioni e pubblicare regolarmente le loro decisioni. Inoltre, ai fini di un'applicazione più efficace, gli Stati membri dovrebbero utilizzare strumenti digitali ***nella misura del possibile***.

#### *Emendamento*

(26) Per agevolare e garantire il rispetto del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero designare autorità ***indipendenti*** incaricate della sua applicazione, che svolgano i propri obblighi e compiti in maniera obiettiva ed equa e assicurino pari trattamento alle imprese private e alle amministrazioni pubbliche. Tali autorità di contrasto dovrebbero effettuare indagini di propria iniziativa, agire in risposta alle denunce, ***comprese le denunce o le notifiche anonime***, e avere il potere, tra l'altro, di imporre sanzioni e pubblicare regolarmente le loro decisioni. Inoltre, ai fini di un'applicazione più efficace, gli Stati membri dovrebbero utilizzare strumenti digitali ***al fine di facilitare tale processo. La Commissione dovrebbe valutare come le autorità di contrasto eseguono tutti i compiti loro conferiti dal presente regolamento.***

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 27

#### *Testo della Commissione*

(27) Per garantire mezzi di ricorso facili e accessibili gli Stati membri dovrebbero promuovere il ricorso volontario a meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie efficaci e indipendenti ai fini della risoluzione delle controversie in

#### *Emendamento*

(27) Per garantire mezzi di ricorso facili e accessibili gli Stati membri dovrebbero promuovere il ricorso volontario a meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie efficaci e indipendenti ai fini della risoluzione delle controversie in

materia di pagamenti nelle transazioni commerciali.

materia di pagamenti nelle transazioni commerciali. ***Gli Stati membri potrebbero designare le rispettive camere di commercio e industria quali organismi responsabili della risoluzione alternativa delle controversie, a condizione che possano dimostrare imparzialità e indipendenza dalle parti. Poiché le parti possono avviare negoziati per raggiungere una risoluzione amichevole in merito ai debiti contestati, tali risoluzioni possono comportare l'adeguamento dei crediti per interessi e risarcimenti, purché siano conformi ai principi di equità e non danneggino indebitamente il creditore.***

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(27 bis) In considerazione della necessità di migliorare la trasparenza e la responsabilità nelle transazioni commerciali e in linea con gli obiettivi di promuovere una gestione finanziaria responsabile e pratiche commerciali leali, è indispensabile introdurre obblighi di comunicazione specifici per le amministrazioni aggiudicatrici, quali descritte all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero riferire annualmente sulle loro pratiche di pagamento, fornendo informazioni dettagliate sulla rapidità dei pagamenti. È necessario un approccio strutturato alla rendicontazione per promuovere una maggiore trasparenza nelle pratiche di pagamento e per contribuire a individuare i settori in cui sono necessari miglioramenti. L'obbligo di comunicazione dovrebbe includere la comunicazione degli importi, in euro, versati entro vari termini dopo il termine di pagamento stabilito nel presente regolamento. La comunicazione***

*dettagliata dovrebbe includere la categorizzazione dei pagamenti effettuati in intervalli compresi tra 1 e 30 giorni, 31 e 60 giorni, 61 e 90 giorni e oltre 90 giorni dopo il termine di pagamento stabilito, e il tempo medio necessario per il pagamento di una fattura dovrebbe far parte della relazione. Per garantire che le informazioni non siano utilizzate solo per il rispetto della normativa, ma fungano anche da strumento di controllo pubblico e incoraggino le migliori pratiche nelle discipline di pagamento, le relazioni dovrebbero essere rese accessibili al pubblico e presentate in formato elettronico all'autorità di contrasto competente dello Stato membro.*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento Considerando 28**

#### *Testo della Commissione*

(28) Le fatture determinano richieste di pagamento e costituiscono documenti importanti nella catena delle transazioni per la fornitura di merci e servizi, tra l'altro ai fini della fissazione delle scadenze di pagamento. È importante promuovere sistemi che diano certezza giuridica per quanto riguarda la data esatta del ricevimento delle fatture da parte dei debitori, anche nel settore della fatturazione elettronica, in cui il ricevimento delle fatture potrebbe generare prove elettroniche e che è in parte disciplinato dalle disposizioni in materia di fatturazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio<sup>49</sup> e della direttiva 2014/55/CE<sup>50</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

<sup>49</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU

#### *Emendamento*

(28) Le fatture determinano richieste di pagamento e costituiscono documenti importanti nella catena delle transazioni per la fornitura di merci e servizi, tra l'altro ai fini della fissazione delle scadenze di pagamento. È importante promuovere sistemi che diano certezza giuridica per quanto riguarda la data esatta del ricevimento delle fatture da parte dei debitori, anche nel settore della fatturazione elettronica, in cui il ricevimento delle fatture potrebbe generare prove elettroniche e ***può anche contribuire a migliorare il rispetto degli obblighi in materia di IVA*** e che è in parte disciplinato dalle disposizioni in materia di fatturazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio<sup>49</sup> e della direttiva 2014/55/CE<sup>50</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

<sup>49</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU

L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

<sup>50</sup> Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1).

L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

<sup>50</sup> Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1).

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(28 bis) La graduale introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria può ridurre i tempi di pagamento, aumentare il controllo sui pagamenti e favorire la transizione digitale delle PMI. Le autorità nazionali dovrebbero sostenere le PMI garantendo infrastrutture e sostegno adeguati.**

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Considerando 29

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(29) Garantire l'accesso delle imprese, in particolare delle PMI, alla formazione in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria può avere un'incidenza significativa sulla riduzione dei ritardi di pagamento, sul mantenimento di flussi di cassa ottimali, sulla diminuzione del rischio di inadempimento e sul rafforzamento del potenziale di crescita. Ciononostante le PMI spesso non sono dotate delle capacità sufficienti per investire in tale formazione e attualmente il numero di formazioni disponibili e il materiale di formazione destinati al miglioramento delle conoscenze delle PMI sulla gestione del credito e della fatturazione sono molto limitati. È

(29) Garantire l'accesso delle imprese, in particolare **delle microimprese e** delle PMI, alla formazione in materia di gestione del credito, **inclusi i servizi finanziari**, e di alfabetizzazione finanziaria può avere un'incidenza significativa sulla riduzione dei ritardi di pagamento, sul mantenimento di flussi di cassa ottimali, sulla diminuzione del rischio di inadempimento e sul rafforzamento del potenziale di crescita. Ciononostante **le microimprese e** le PMI spesso non sono dotate delle capacità sufficienti per investire in tale formazione e attualmente il numero di formazioni disponibili e il materiale di formazione destinati al miglioramento delle conoscenze **delle microimprese e**

opportuno pertanto prevedere che gli Stati membri garantiscano la disponibilità e l'accessibilità per le PMI di formazioni in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria, riguardanti anche l'utilizzo di strumenti digitali per assicurare la puntualità dei pagamenti.

delle PMI sulla gestione del credito e della fatturazione sono molto limitati. È opportuno pertanto prevedere che gli Stati membri garantiscano la disponibilità e l'accessibilità per *le microimprese e* le PMI di formazioni in materia di *strumenti di gestione della fatturazione*, gestione del credito, *compreso il factoring*, e di alfabetizzazione finanziaria, riguardanti anche l'utilizzo di strumenti digitali per assicurare la puntualità dei pagamenti *e i servizi finanziari*.

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(29 bis) Riconoscendo l'impatto critico delle pratiche di ritardo nei pagamenti sul contesto economico dell'Unione europea e al fine di migliorare la trasparenza, la conformità e le migliori pratiche, la Commissione dovrebbe istituire l'Osservatorio europeo dei ritardi di pagamento ("Osservatorio"). L'Osservatorio dovrebbe essere un elemento chiave nel monitoraggio, nell'analisi e nella condivisione di informazioni sui comportamenti di pagamento in tutta l'Unione, con la funzione primaria di monitorare le pratiche di pagamento tempestive e ritardate, raccogliere e diffondere competenze, individuare le pratiche migliori e potenzialmente dannose e valutare l'efficacia delle autorità di contrasto nei loro ruoli normativi. L'Osservatorio dovrebbe concentrarsi sulla fornitura alla Commissione di consulenza continua e competenze fondamentali per comprendere e definire l'evoluzione delle pratiche di pagamento e di ritardo nei pagamenti all'interno dell'Unione. Per facilitare un monitoraggio completo e un funzionamento efficace, gli Stati membri***

*dovrebbero comunicare all'Osservatorio le informazioni essenziali, compresi gli elenchi di beni e servizi soggetti a specifiche procedure di pagamento, i dati aggregati provenienti dagli articoli pertinenti e i dettagli relativi alle azioni di esecuzione e ai risultati. L'Osservatorio, presieduto dalla Commissione e composto da una rappresentanza equilibrata di esperti e portatori di interessi, dovrebbe pubblicare relazioni annuali, pareri e contributi pertinenti per l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento. I risultati dovrebbero riflettere lo stato delle pratiche di pagamento e offrire orientamenti e raccomandazioni per migliorare l'efficacia e l'equità del quadro normativo che disciplina i ritardi di pagamento.*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento Considerando 29 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(29 ter) Per valutare e garantire l'efficacia del presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutarne in modo esaustivo l'attuazione e l'impatto attraverso una relazione completa. Data la natura dinamica delle transazioni commerciali e l'evoluzione delle condizioni di mercato, la relazione dovrebbe essere uno strumento fondamentale per comprendere l'efficacia del regolamento e individuare i settori da migliorare. La Commissione, sulla base delle conclusioni della relazione, dovrebbe essere pronta a correggerla di una proposta legislativa, se ritenuta necessaria e appropriata, garantendo che il regolamento rimanga pertinente, efficace e allineato per promuovere pratiche di pagamento eque ed efficienti all'interno dell'Unione. Pertanto, quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre*

*anni, la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, che manterrà la trasparenza, valuterà i progressi compiuti e apporterà i necessari adeguamenti al regolamento. La relazione dovrebbe esaminare l'impatto dell'ambito di applicazione del presente regolamento, concentrandosi sui suoi effetti in settori e modelli aziendali specifici, e fornire informazioni sul modo in cui il regolamento influenza i diversi paesaggi commerciali. La relazione dovrebbe valutare l'impatto delle misure attuate, in particolare quelle relative ai periodi di pagamento, sul miglioramento del flusso di cassa e della liquidità sul mercato per fare luce sull'efficacia pratica di tali misure nel migliorare la dinamica finanziaria. La relazione dovrebbe inoltre valutare l'efficacia delle autorità di contrasto nel garantire la conformità e nell'affrontare le questioni relative ai pagamenti. Un ulteriore aspetto della relazione dovrebbe esaminare i potenziali vantaggi dell'introduzione della fatturazione elettronica a livello dell'Unione e il suo ruolo nella riduzione dei termini di pagamento. Per facilitare tale valutazione globale, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione le informazioni necessarie, compresi i dettagli delle azioni di esecuzione e dei risultati. La relazione dovrebbe inoltre comprendere una valutazione dell'impatto complessivo del presente regolamento sulle transazioni commerciali e dell'efficacia dell'Osservatorio europeo sui ritardi di pagamento sul monitoraggio delle pratiche di pagamento nell'Unione.*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento Considerando 30**

*Testo della Commissione*

(30) Alcune disposizioni del presente

*Emendamento*

(30) Alcune disposizioni del presente

regolamento sono collegate alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>51</sup>. Il rapporto tra le direttive 2011/7/UE e (UE) 2019/633 è spiegato nei considerando 17 e 18 e nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633. Poiché il presente regolamento sostituisce la direttiva 2011/7/UE, non dovrebbe incidere sulle norme stabilite nella direttiva (UE) 2019/633, comprese le disposizioni applicabili ai pagamenti effettuati nel contesto del programma destinato alle scuole<sup>52</sup>, agli accordi di ripartizione del valore<sup>53</sup> e a taluni pagamenti nella vendita di uve, mosto e vino all'ingrosso nel settore vinicolo<sup>54</sup>, ***salvo per le scadenze applicabili ai periodi massimi di pagamento relativi alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili***. Il presente regolamento non vieta tuttavia agli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali applicabili al settore agroalimentare che prevedano termini di pagamento più rigorosi o un diverso calcolo dei periodi di pagamento, dies a quo e procedure di verifica e di accettazione per i fornitori dei prodotti agricoli e alimentari che siano più favorevoli per il creditore.

---

<sup>51</sup> Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59).

<sup>52</sup> Articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

<sup>53</sup> Articolo 172 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del

regolamento sono collegate alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>51</sup>. Il rapporto tra le direttive 2011/7/UE e (UE) 2019/633 è spiegato nei considerando 17 e 18 e nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633. Poiché il presente regolamento sostituisce la direttiva 2011/7/UE, non dovrebbe incidere sulle norme stabilite nella direttiva (UE) 2019/633, comprese le disposizioni applicabili ai pagamenti effettuati nel contesto del programma destinato alle scuole<sup>52</sup>, agli accordi di ripartizione del valore<sup>53</sup> e a taluni pagamenti nella vendita di uve, mosto e vino all'ingrosso nel settore vinicolo<sup>54</sup>. Il presente regolamento non vieta tuttavia agli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali applicabili al settore agroalimentare che prevedano termini di pagamento più rigorosi o un diverso calcolo dei periodi di pagamento, dies a quo e procedure di verifica e di accettazione per i fornitori dei prodotti agricoli e alimentari che siano più favorevoli per il creditore.

---

<sup>51</sup> Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59).

<sup>52</sup> Articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

<sup>53</sup> Articolo 172 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del

20.12.2013, pag. 671).

<sup>54</sup> Articolo 147 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

20.12.2013, pag. 671).

<sup>54</sup> Articolo 147 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento Considerando 31**

#### *Testo della Commissione*

(31) Lo scopo del presente regolamento è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI. Tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto l'attuazione di soluzioni nazionali comporterebbe probabilmente la mancanza di uniformità delle norme, la frammentazione del mercato unico e un aumento dei costi per le imprese che effettuano operazioni transfrontaliere, e pertanto possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

#### *Emendamento*

(31) Lo scopo del presente regolamento è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività **delle microimprese e** delle imprese e in particolare delle PMI. Tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto l'attuazione di soluzioni nazionali comporterebbe probabilmente la mancanza di uniformità delle norme, la frammentazione del mercato unico e un aumento dei costi per le imprese che effettuano operazioni transfrontaliere, e pertanto possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento Considerando 32**

*Testo della Commissione*

(32) Per concedere a tutti i soggetti pertinenti un periodo di tempo sufficiente per attuare le misure necessarie a garantire il rispetto del presente regolamento, è opportuno differirne l'applicazione. Per assicurare tuttavia una migliore tutela dei creditori, le transazioni commerciali che devono essere pagate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette alle sue disposizioni, anche se il relativo contratto è stato firmato prima della data di applicazione,

*Emendamento*

(32) Per concedere a tutti i soggetti pertinenti un periodo di tempo sufficiente per attuare le misure necessarie a garantire il rispetto del presente regolamento, è opportuno differirne l'applicazione. Per assicurare tuttavia una migliore tutela dei creditori, le transazioni commerciali che devono essere pagate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette alle sue disposizioni, anche se il relativo contratto è stato firmato prima della data di applicazione. ***Nel caso delle microimprese che incontrano le maggiori difficoltà in termini di flusso di cassa, l'applicazione del presente regolamento nelle situazioni in cui sono debitrice dovrebbe essere differita di altri 12 mesi.***

**Emendamento 26**

**Proposta di regolamento  
Articolo 1 – paragrafo -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-1. Lo scopo del presente regolamento è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI.***

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento  
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni, ***ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore;***

b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni;

## **Emendamento 109**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) pagamenti derivanti dagli acquisti, dalle vendite, dalle consegne, dalle operazioni di commissione o di agenzia che contribuiscono alla produzione di libri, nonché relativi alla fornitura di carta e di altri beni di consumo destinati alla stampa, alla rilegatura o alla pubblicazione di libri, nella loro speciale posizione di prodotti culturali a bassa rotazione, i cui termini di pagamento saranno definiti di comune accordo tra le parti interessate.*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Fatta salva la lettera b), i pagamenti effettuati per adempiere agli obblighi derivanti dai contratti assicurativi sono disciplinati dal presente regolamento.*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. *Ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 1*, il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni stabilite nella direttiva (UE) 2019/633.

4. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni stabilite nella direttiva (UE) 2019/633.

## **Emendamento 30**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**-1) "transazioni commerciali":  
transazioni tra imprese ovvero tra imprese  
e pubbliche amministrazioni che  
comportano la fornitura di merci o la  
prestazione di servizi dietro pagamento di  
un corrispettivo;**

**Emendamento 31**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2) "amministrazione pubblica":  
qualsiasi amministrazione aggiudicatrice  
quale definita all'articolo 6, paragrafo 1,  
della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 2,  
paragrafo 1, punto 1), della direttiva  
2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1,  
della direttiva 2014/25/UE;

2) "amministrazione pubblica":  
qualsiasi amministrazione aggiudicatrice  
quale definita all'articolo 6, paragrafo 1,  
della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 2,  
paragrafo 1, punto 1), della  
direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3,  
paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE,  
**indipendentemente dall'oggetto o dal  
valore dell'appalto;**

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3) "ritardo di pagamento": pagamento  
non effettuato entro il periodo di  
pagamento contrattuale o legale di cui  
all'articolo 3;

3) "ritardo di pagamento": pagamento  
**di un importo dovuto che** non è effettuato  
entro il periodo di pagamento contrattuale  
o legale di cui all'articolo 3;

**Emendamento 33**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto 7**

*Testo della Commissione*

(7) "procedura di accettazione o di verifica": la procedura volta all'accertamento della conformità delle merci fornite o dei servizi prestati agli obblighi contrattuali;

*Emendamento*

(7) "procedura di accettazione o di verifica": la procedura volta all'accertamento della conformità delle merci fornite o dei servizi prestati agli obblighi contrattuali, ***nonché la verifica della correttezza della fattura e della sua conformità con tali obblighi;***

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento  
Articolo 2 – punto 8**

*Testo della Commissione*

8) "debitore": qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi amministrazione pubblica tenuta a effettuare un pagamento per una merce fornita o un servizio prestato;

*Emendamento*

8) "debitore": qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi amministrazione pubblica tenuta a effettuare un pagamento per una merce fornita o ***da fornire o*** un servizio prestato ***o da prestare;***

**Emendamento 35**

**Proposta di regolamento  
Articolo 2 – punto 9**

*Testo della Commissione*

9) "creditore": qualsiasi persona fisica o giuridica ***o qualsiasi amministrazione pubblica*** che ha fornito merci o prestato servizi a un debitore.

*Emendamento*

9) "creditore": qualsiasi persona fisica o giuridica che ha fornito, ***o è tenuta a fornire,*** merci o prestato, ***o è tenuta a prestare,*** servizi a un debitore.

**Emendamento 36**

**Proposta di regolamento  
Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 bis) "grande impresa": un'impresa quale definita all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE;***

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 9 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 ter) "merci di lento smercio": beni che restano presso il commerciante dall'effettiva fornitura da parte del produttore o del rivenditore alla vendita finale al dettaglio per un periodo medio superiore a 60 giorni;***

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 9 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 quater) "merci stagionali": merci la cui domanda aumenta in modo significativo e regolare in determinati periodi o stagioni dell'anno;***

## Emendamento 94

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 9 quinquies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 quinquies) "catena del libro": tutti i soggetti e i fornitori coinvolti nel processo di produzione e commercializzazione di libri cartacei o digitali, in particolare gli operatori del settore del libro (autore, editore, tipografo, distributore, libreria) e i loro fornitori.***

## Emendamento 39

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. ***Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.***

**Emendamento 40**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi ***conformemente all'accordo contrattuale. Se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, il periodo di pagamento non supera i 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese.***

**Emendamento 41**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Nelle transazioni commerciali tra imprese, se espressamente convenuto nel contratto, il periodo di pagamento di cui al paragrafo 1 può essere esteso fino a 60 giorni di calendario.***

*Emendamento*

***1 ter. In deroga al paragrafo 1, nelle***

*transazioni tra imprese per l'acquisto di merci di lento smercio o merci stagionali, il periodo di pagamento può essere prorogato fino a 120 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci.*

*Prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta e pubblica la documentazione tecnica di orientamento riguardante i dettagli pratici dell'applicazione del presente paragrafo per quanto riguarda le merci che rientrano nella definizione di merci di lento smercio di cui all'articolo 2, paragrafo 9 ter, e nella definizione di merci stagionali di cui all'articolo 2, paragrafo 9 quater. Tale documentazione di orientamento tecnico affronta in particolare le pratiche di pagamento divergenti messe in atto da operatori economici diversi, che consistono in un rischio di frammentazione del mercato interno.*

## **Emendamento 42**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Una procedura di accettazione o di verifica può essere prevista *in via eccezionale* nel diritto nazionale *solo* se strettamente necessaria in considerazione della natura specifica delle merci o dei servizi. In tal caso il contratto descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di verifica, ivi compresa la sua durata.

#### *Emendamento*

2. Una procedura di accettazione o di verifica, *volta ad accertare la conformità dei beni o servizi con il contratto*, può essere prevista nel diritto nazionale se strettamente necessaria in considerazione della natura specifica delle merci o dei servizi. In tal caso il contratto descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di verifica, ivi compresa la sua durata.

## **Emendamento 43**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Laddove il contratto preveda una procedura di accettazione o di verifica, conformemente al paragrafo 2, la durata massima della procedura non supera 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o dei servizi da parte del debitore, anche se tali merci o servizi sono forniti prima dell'emissione della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente. In tal caso il debitore avvia la procedura di accettazione o di verifica immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale. Il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario dalla *realizzazione* di detta procedura.

*Emendamento*

3. Laddove il contratto preveda una procedura di accettazione o di verifica, conformemente al paragrafo 2, ***ai fini del presente regolamento***, la durata massima della procedura non supera 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o dei servizi da parte del debitore, anche se tali merci o servizi sono forniti prima dell'emissione della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente. In tal caso il debitore avvia la procedura di accettazione o di verifica immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale. Il periodo di pagamento non supera ***i*** 30 giorni di calendario dalla ***conclusione*** di detta procedura ***o dal ricevimento della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento, se quest'ultima è successiva.***

**Emendamento 44**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Il periodo di pagamento di cui ***al paragrafo 1*** è il periodo di pagamento massimo e non pregiudica la possibilità di un periodo più breve previsto dal diritto nazionale.

*Emendamento*

4. Il periodo di pagamento di cui ***ai paragrafi 1, 1 bis e 1 ter*** è il periodo di pagamento massimo e non pregiudica la possibilità di un periodo più breve previsto dal diritto nazionale.

**Emendamento 45**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Gli Stati membri adottano misure***

*adeguate per migliorare le prassi di pagamento delle autorità pubbliche nei confronti delle imprese. A tale proposito, gli Stati membri esaminano la possibilità di introdurre misure per garantire che un'impresa creditrice ai sensi dell'articolo 2, punto 9, possa ottenere, su richiesta rivolta all'autorità pubblica che non ha pagato l'importo dovuto entro il periodo massimo di pagamento di cui al paragrafo 1, la compensazione dell'importo dovuto a fronte dell'eventuale importo residuo che il creditore ha nei confronti della stessa autorità pubblica.*

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

1. In caso di ritardo di pagamento, il debitore *è tenuto al pagamento degli* interessi di mora, salvo quando non sia responsabile del ritardo di pagamento.

###### *Emendamento*

1. In caso di ritardo di pagamento, il debitore *paga gli* interessi di mora *al creditore*, salvo quando non sia responsabile del ritardo di pagamento.

#### **Emendamento 47**

##### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3**

###### *Testo della Commissione*

3. Il creditore non può rinunciare al suo diritto di ottenere gli interessi di mora.

###### *Emendamento*

3. Il creditore non può rinunciare al suo diritto di ottenere gli interessi di mora *quando il debitore è un'autorità pubblica o una grande impresa.*

#### **Emendamento 48**

##### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 6 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

6. Ove le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte, gli interessi di mora iniziano a maturare dal ***verificarsi dell'ultimo degli eventi seguenti:***

***a) ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente;***

***b) ricevimento da parte del debitore delle merci o dei servizi.***

*Emendamento*

6. Ove le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte, gli interessi di mora iniziano a maturare dal ***giorno successivo al termine del periodo di pagamento contrattuale o legale di cui all'articolo 3.***

**Emendamento 49**

**Proposta di regolamento  
Articolo 5 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Gli interessi di mora maturano fino al pagamento dell'importo dovuto.

*Emendamento*

7. Gli interessi di mora maturano fino al ***ricevimento del*** pagamento dell'importo dovuto ***da parte del creditore.***

**Emendamento 50**

**Proposta di regolamento  
Articolo 8 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Ove gli interessi di mora diventino esigibili in conformità all'articolo 5, è dovuto automaticamente dal debitore al creditore un risarcimento forfettario delle spese di recupero pari a 50 EUR per ogni singola transazione commerciale.

*Emendamento*

1. Ove gli interessi di mora diventino esigibili in conformità all'articolo 5, è dovuto automaticamente dal debitore al creditore un risarcimento forfettario delle spese di recupero pari a 50 EUR per ogni singola transazione commerciale ***di un valore compreso tra 0 e 1 500 EUR, a 100 EUR per ogni singola transazione commerciale di un valore compreso tra 1 501 e 15 000 EUR e a 150 EUR per ogni singola transazione commerciale superiore a 15 000 EUR.***

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il risarcimento forfettario di cui al paragrafo 1 è dovuto dal debitore al creditore a titolo di risarcimento delle spese di recupero sostenute dal creditore, **senza che sia necessario un sollecito.**

#### *Emendamento*

2. Il risarcimento forfettario di cui al paragrafo 1 è dovuto dal debitore al creditore a titolo di risarcimento delle spese di recupero sostenute dal creditore.

## Emendamento 52

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Il creditore non può rinunciare al suo diritto di ottenere il risarcimento forfettario di cui al paragrafo 1.

#### *Emendamento*

3. Il creditore non può rinunciare al suo diritto di ottenere il risarcimento forfettario di cui al paragrafo 1, **quando il debitore è un'autorità pubblica o una grande impresa.**

## Emendamento 53

### Proposta di regolamento Articolo 9 – titolo

#### *Testo della Commissione*

Clausole contrattuali e prassi **nulle e prive di effetti**

#### *Emendamento*

**Divieto di talune** clausole contrattuali e prassi

## Emendamento 54

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

1. Le clausole contrattuali e prassi seguenti sono nulle e prive di effetti:

#### *Emendamento*

1. Le clausole contrattuali e prassi seguenti sono nulle e prive di effetti **e sono in ogni caso vietate:**

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) escludere o limitare il diritto del creditore di:***

***i) effettuare cessioni del credito a terzi ai fini dell'accesso ai servizi di finanziamento;***

***ii) avvalersi di un ordine esecutivo di pagamento emesso da un'autorità giurisdizionale;***

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) ***ritardare o impedire intenzionalmente*** l'invio della fattura.

d) impedire ***o ritardare*** l'invio della fattura ***da parte del debitore;***

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) vietare, escludere o limitare la cessione di crediti a un istituto finanziario interessato;***

## Emendamento 58

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d ter) utilizzare mezzi di pagamento che alterano i termini di pagamento.***

## **Emendamento 59**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Trasparenza

Trasparenza **e sensibilizzazione**

## **Emendamento 60**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri utilizzano, se del caso, pubblicazioni specialistiche, campagne promozionali o qualsiasi altro mezzo idoneo ad incrementare la consapevolezza dei rimedi ai ritardi di pagamento tra le imprese.***

## **Emendamento 61**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. I creditori ottengono un titolo esecutivo, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, entro **90** giorni di calendario dalla data di presentazione di un ricorso o di una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o la procedura.

1. I creditori ottengono un titolo esecutivo, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, entro **60** giorni di calendario dalla data di presentazione di un ricorso o di una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o la procedura.

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Il presente articolo fa salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1896/2006.

#### *Emendamento*

3. Il presente articolo fa salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1896/2006 **e del regolamento (CE) n. 861/2007.**

## Emendamento 63

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Ogni Stato membro designa una o più autorità incaricate dell'applicazione del presente regolamento ("autorità di contrasto").

#### *Emendamento*

1. Ogni Stato membro designa una o più autorità incaricate dell'applicazione del presente regolamento ("autorità di contrasto") **e le notifica alla Commissione senza indebito ritardo. Gli Stati membri forniscono a tali autorità risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate per eseguire i loro compiti e avvalersi dei loro poteri in modo efficiente.**

## Emendamento 64

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**1 bis. Le autorità di contrasto sono indipendenti dalle altre amministrazioni pubbliche, comprese quelle coinvolte nelle procedure degli appalti pubblici.**

## Emendamento 65

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Se del caso, le autorità di contrasto adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle scadenze di pagamento.

*Emendamento*

2. Se del caso, le autorità di contrasto adottano le misure **proporzionate** necessarie per garantire il rispetto delle scadenze di pagamento.

**Emendamento 66**

**Proposta di regolamento  
Articolo 13 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Le autorità di contrasto cooperano efficacemente tra loro e con la Commissione e si prestano reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.

*Emendamento*

3. Le autorità di contrasto cooperano efficacemente tra loro e con la Commissione e si prestano reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera. **La Commissione agevola l'efficace cooperazione delle autorità di contrasto.**

**Emendamento 67**

**Proposta di regolamento  
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Le autorità di contrasto mettono a disposizione del pubblico le informazioni aggregate in merito al numero di denunce presentate nei confronti delle imprese e delle amministrazioni pubbliche per violazione dell'articolo 3 del presente regolamento.**

**Emendamento 68**

**Proposta di regolamento  
Articolo 13 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. Le autorità di contrasto trasmettono le denunce ricevute in merito ai ritardi di

5. **Se del caso**, le autorità di contrasto trasmettono le denunce ricevute in merito

pagamento nel settore agricolo e alimentare alle autorità di contrasto competenti a norma della direttiva (UE) 2019/633.

ai ritardi di pagamento nel settore agricolo e alimentare alle autorità di contrasto competenti a norma della direttiva (UE) 2019/633.

## Emendamento 69

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis.** *Il presente articolo fa salve le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 805/2004, (CE) n. 1896/2006, (CE) n. 861/2007 e (UE) n. 1215/2012.*

## Emendamento 70

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Le autorità di contrasto dispongono delle risorse e delle competenze necessarie per assolvere i propri doveri e dei poteri seguenti:

1. Le autorità di contrasto dispongono delle risorse **umane, finanziarie e tecniche** e delle competenze necessarie per assolvere **efficacemente** i propri doveri e dei poteri seguenti:

## Emendamento 71

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) il potere di adottare decisioni che accertino la violazione del presente regolamento e impongano al debitore di pagare gli interessi di mora di cui all'articolo 5 o di risarcire il creditore conformemente all'articolo 8;

d) il potere di adottare decisioni che accertino la violazione del presente regolamento e impongano al debitore di pagare gli interessi di mora di cui all'articolo 5 o di risarcire il creditore conformemente all'articolo 8 **o entrambi**;

## Emendamento 72

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La Commissione valuta come le autorità di contrasto eseguono tutti i compiti loro conferiti dal presente regolamento.***

**Emendamento 73**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Gli Stati membri notificano tali norme e provvedimenti alla Commissione, [***entro il .../senza ritardo***], e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

3. Gli Stati membri notificano tali norme e provvedimenti alla Commissione, [senza ***indebito*** ritardo ***e in ogni caso entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento***], e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

**Emendamento 74**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. ***Ove il denunciante lo richieda***, l'autorità di contrasto adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identità del denunciante. Il denunciante ***specifica*** le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato.

3. L'autorità di contrasto adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identità del denunciante. Il denunciante ***può presentare una denuncia all'autorità di contrasto in forma anonima o specificare*** le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato.

**Emendamento 75**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. L'autorità di contrasto che riceve la denuncia informa il denunciante, entro **un periodo di tempo ragionevole** dal ricevimento della denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia.

*Emendamento*

4. L'autorità di contrasto che riceve la denuncia informa il denunciante, entro **30 giorni** dal ricevimento della denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia.

**Emendamento 76**

**Proposta di regolamento  
Articolo 15 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto informa il denunciante dei motivi della sua decisione entro **un periodo di tempo ragionevole** dal ricevimento della denuncia.

*Emendamento*

5. Se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto informa il denunciante dei motivi della sua decisione entro **30 giorni** dal ricevimento della denuncia.

**Emendamento 77**

**Proposta di regolamento  
Articolo 15 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. Se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto avvia, conduce e conclude un'indagine sulla denuncia entro **un periodo di tempo ragionevole**.

*Emendamento*

6. Se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto avvia, conduce e conclude un'indagine sulla denuncia entro **90 giorni dal ricevimento della denuncia**.

**Emendamento 78**

**Proposta di regolamento  
Articolo 15 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7 bis. La Commissione mette a disposizione delle autorità di contrasto degli Stati membri un modulo standard**

*dell'UE per le denunce.*

## **Emendamento 79**

### **Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Fatto salvo il diritto dei creditori di presentare denunce a norma dell'articolo 15 e fatti salvi gli obblighi e i poteri delle autorità di contrasto di cui agli articoli 13, 14 e 15, gli Stati membri promuovono il ricorso volontario a meccanismi di risoluzione alternativa efficaci e indipendenti ai fini della risoluzione delle controversie tra debitori e creditori.

#### *Emendamento*

1. Fatto salvo il diritto dei creditori di presentare denunce a norma dell'articolo 15 e fatti salvi gli obblighi e i poteri delle autorità di contrasto di cui agli articoli 13, 14 e 15, gli Stati membri promuovono il ricorso volontario a meccanismi di risoluzione alternativa efficaci e indipendenti ai fini della risoluzione delle controversie tra debitori e creditori. ***Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, le parti dell'accordo possono avviare negoziati per raggiungere una risoluzione amichevole in merito ai debiti contestati.***

## **Emendamento 80**

### **Proposta di regolamento Articolo 16 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### ***Articolo 16 bis***

#### ***Obblighi di comunicazione***

1. ***Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE riferiscono annualmente in merito alle loro pratiche di pagamento.***

2. ***Gli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 includono:***

a) ***l'importo, in EUR, pagato:***

– ***da 1 a 30 giorni dopo il termine di cui all'articolo 3 del presente***

*regolamento;*

– *da 31 a 60 giorni dopo il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento;*

– *da 61 a 90 giorni dopo il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento;*

– *più di 90 giorni dopo il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento;*

*b) il tempo medio di pagamento di una fattura.*

*3. La relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è presentata in formato elettronico dalle autorità aggiudicatrici all'autorità di contrasto dello Stato membro di cui all'articolo 13 ed è accessibile al pubblico.*

## **Emendamento 81**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri provvedono affinché **la formazione in materia di** strumenti per la gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria sia disponibile e accessibile alle piccole e medie imprese, anche in materia di utilizzo degli strumenti digitali per garantire la puntualità dei pagamenti.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri provvedono affinché **gli** strumenti per la gestione del credito **e delle fatture, tra cui il factoring e altri servizi di finanziamento analoghi, così come la formazione in materia di alfabetizzazione finanziaria e qualsiasi altra iniziativa concernente i ritardi di pagamento** sia disponibile e accessibile alle piccole e medie imprese, anche in materia di utilizzo degli strumenti digitali per garantire la puntualità dei pagamenti.

## **Emendamento 82**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 bis (nuovo)**

*Articolo 17 bis*

***Osservatorio europeo sui ritardi di pagamento***

- 1. Entro [OP: data di applicazione del presente regolamento] la Commissione istituisce un Osservatorio sui ritardi di pagamento ("l'Osservatorio").***
- 2. L'osservatorio monitora le pratiche di pagamento e di ritardo di pagamento all'interno dell'Unione, al fine di raccogliere e condividere le competenze e le migliori pratiche e individuare le potenziali pratiche dannose, così come l'efficacia delle autorità di contrasto nell'adempire ai rispettivi compiti, con l'obiettivo di fornire alla Commissione consulenza e competenze sull'evoluzione delle pratiche di pagamento e di ritardo di pagamento.***
- 3. Gli Stati membri comunicano all'Osservatorio:***
  - a) gli elenchi delle merci e dei servizi soggetti alla procedura di accettazione o di verifica di cui all'articolo 3, paragrafo 2;***
  - b) i dati aggregati contenenti le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3 bis, all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 16 bis, paragrafo 3;***
  - c) le informazioni riguardanti le autorità di contrasto, il numero di denunce e indagini e le misure adottate.***
- 4. L'Osservatorio pubblica relazioni annuali, pareri e contributi scritti relativi all'attuazione del presente regolamento, compresi la valutazione e gli orientamenti per l'effettiva applicazione del presente regolamento.***
- 5. L'Osservatorio è presieduto dalla Commissione ed è composto da rappresentanti degli esperti e dei portatori di interessi pertinenti. La composizione***

*del consiglio di amministrazione  
garantisce una rappresentanza equilibrata  
di tutti i portatori di interessi.*

## **Emendamento 83**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 ter (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 1896/2006 Articolo 7, articolo 12 e articolo 16

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 17 ter*

#### **Modifiche al regolamento (CE) n. 1896/2006**

***Il regolamento (CE) n. 1896/2006 è così modificato:***

***(1) l'articolo 7 è così modificato:***

***a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:***

***"5. La domanda è presentata per via elettronica.";***

***b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:***

***"6. La domanda è firmata elettronicamente a norma dell'articolo [2, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Tale firma è riconosciuta nello Stato membro di origine senza che siano imposte ulteriori condizioni. Gli Stati membri introducono sistemi di comunicazione elettronica alternativi che consentano un'identificazione sicura degli utenti. In tal caso, non è richiesta la firma elettronica.";***

***(2) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:***

***"1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, il giudice emette un'ingiunzione di pagamento europea***

*utilizzando il modulo E riprodotto nell'allegato V, entro 14 giorni dalla presentazione della domanda. Ai fini del calcolo del periodo di 14 giorni, non si tiene conto del tempo impiegato dal ricorrente per completare, rettificare o modificare la domanda.";*

*(3) all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

*"2. Il termine per l'invio dell'opposizione è di 14 giorni che decorrono dalla data della notifica dell'ingiunzione di pagamento al convenuto.";*

## **Emendamento 84**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 quater (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 861/2007

Articolo 7, articolo 13 e articolo 18

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 17 quater*

#### *Modifiche del regolamento (CE) n. 861/2007*

*Il regolamento (CE) n. 861/2007 è così modificato:*

*(1) l'articolo 7 è così modificato:*

*a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

*"1. Entro 14 giorni dalla ricezione delle repliche del convenuto o dell'attore entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o 6, l'organo giurisdizionale emette una sentenza oppure procede come segue:*

*a) invita le parti a fornire ulteriori informazioni in merito alla controversia entro un periodo determinato non superiore a 14 giorni;*

*b) assume le prove a norma dell'articolo 9;*

*c) ordina la comparizione delle parti ad un'udienza da tenersi entro 14 giorni dall'ordinanza.";*

*b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

*"2. Gli Stati membri introducono sistemi di comunicazione elettronica alternativi che consentano un'identificazione sicura degli utenti. In tal caso, non è richiesta la firma elettronica.";*

*(2) all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:*

*"4 bis. Gli atti di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 6, e le sentenze emesse in conformità dell'articolo 7 sono notificati e/o comunicati per via elettronica a partire dal 1° gennaio 2027. La notificazione e/o comunicazione è attestata da una ricevuta di ritorno datata. Tutta la corrispondenza non contemplata al paragrafo 1 tra l'organo giurisdizionale e le parti o altre persone coinvolte nel procedimento è trasmessa per via elettronica con avviso di ricevimento. Gli Stati membri forniscono i mezzi tecnici necessari a tal fine entro il 1° gennaio 2027.";*

*(3) all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

*"2. Il termine per chiedere il riesame della sentenza è di 14 giorni. Esso decorre dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della sentenza ed è stato posto nelle condizioni di agire di conseguenza, ma non oltre il giorno della prima misura di esecuzione avente l'effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte. Tale termine non è prorogabile.";*

**Emendamento 85**

**Proposta di regolamento  
Articolo 18**

*Testo della Commissione*

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 4 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del **presente** regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Emendamento*

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 4 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] **e successivamente ogni tre anni**, la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio.

**Emendamento 86**

**Proposta di regolamento  
Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La relazione valuta:***

- a) l'impatto dell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, compreso l'impatto su settori specifici e su modelli aziendali specifici;***
- b) l'impatto delle misure attuate, in particolare in merito ai periodi di pagamento di cui all'articolo 3, sull'aumento del flusso di cassa e della liquidità sul mercato;***
- c) l'efficacia delle autorità di contrasto di cui agli articoli 13, 14 e 15;***
- d) i potenziali vantaggi dell'introduzione della fatturazione elettronica a livello dell'UE per abbreviare i termini di pagamento sul mercato;***

**Emendamento 87**

**Proposta di regolamento  
Articolo 18 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione,***

*comprese le informazioni relative alle indagini, alle ispezioni, alle decisioni, ai procedimenti e alle pubblicazioni delle autorità di contrasto di cui all'articolo 14, paragrafo 1.*

## **Emendamento 88**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 – comma 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La relazione comprende una valutazione dell'impatto del presente regolamento sulle transazioni commerciali e dell'impatto dell'Osservatorio europeo sui ritardi di pagamento sul monitoraggio delle pratiche di ritardo dei pagamenti nell'UE.*

## **Emendamento 89**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 – comma 1 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La relazione è corredata, se necessario e appropriato, di una proposta legislativa.*

## **Emendamento 90**

### **Proposta di regolamento Articolo 19 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Tuttavia, a decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento] fino al [24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], essa continua ad applicarsi alle situazioni in cui le microimprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE e i lavoratori autonomi sono debitori.*

## Emendamento 91

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **12** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

#### *Emendamento*

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **18** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], **fatto salvo l'articolo 19, secondo comma.**